

CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DI TUTTI I VINCOLI OGGETTIVI E
SOGGETTIVI DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI APPROVATI A NORMA
DELLA LEGGE 18 APRILE 1962 N. 167, OVVERO DELIMITATE AI SENSI
DELL'ART. 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, GIA' CONCESSE
IN DIRITTO DI PROPRIETA'

(legge 23 dicembre 1998 n. 448)

Tra i sottoscritti:

- ... domiciliato per la carica presso il Comune di ..., il
quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza
del

COMUNE DI ..., con sede in, codice fiscale ...,
nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Urbanistica/Territorio del Comune ... tale nominato con
decreto del Sindaco pro Tempore in data... che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "A" a quanto infra
autorizzato ed in esecuzione della delibera del Consiglio
Comunale n. del che, in copia conforme
all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera
"B", nonchè della deliberazione della Giunta Comunale n. in
data , nonchè in forza della determina del
Responsabile Tecnico in data n. , che in copia
conforme si allegano al presente atto rispettivamente sotto le
lettere "C" e "D";

costituito da palazzine ad uso civile abitazione ed autorimesse private posti in Comune Amministrativo e Censuario di Lainate per un totale di appartamenti e relative pertinenze, i cui lavori di costruzione furono iniziati in data e ultimati in data e dichiarati abitabili dal Comune di Lainate in data ;

- che il signor risulta attualmente titolare della proprietà delle unità immobiliari facenti parte del condominio sito in Comune di Lainate, via n. , censite nel Catasto Fabbricati di detto Comune di Lainate con il foglio , mappale subalterno per l'appartamento e mappale subalterno per l'autorimessa, in forza dell'atto in data n. / di repertorio del Notaio di , registrato a il al n. e trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di il ai numeri / ;

- che la società in base alla Concessione Edilizia citata ha realizzato su detta area un complesso edilizio in attuazione del piano per gli insediamenti produttivi approvato ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- che la parte sopra generalizzata risulta essere la proprietaria delle singole porzioni costituenti i /1000)

di proprietà dell'intero complesso e conseguentemente, per le rispettive quote, delle parti comuni condominiali;

- che la legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31 comma 46 prevede: "Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (...), per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge 28 gennaio 1977 n. 10 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.";

- che l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - ha definito il corrispettivo secondo il disposto dell'art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quantificandolo in Euro

da suddividersi in quote millesimali come definito nella Determinazione del Responsabile tecnico sopra allegata;

- che per le ragioni esposte nella deliberazione sopra richiamata, il Comune di Lainate non ha ritenuto opportuno

sostituire la convenzione riportante i vincoli di cui alla legge 10/77 ma ha deciso per l'eliminazione "tout court" dei vincoli riportati dalla convenzione originaria;

- che non è di ostacolo la circostanza che la convenzione sia eventualmente intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, stante l'interpretazione sistematica della legge 448/98;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) **IL COMUNE DI Lainate**, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 31 comma 46,

CONVIENE

col signor _____ che accetta relativamente all'immobile di cui alla seguente descrizione

la modificazione integrale della convenzione

In particolare le parti convengono che la presente modificazione comporta la liberazione da tutti i vincoli posti alla firma della convenzione per la cessione in proprietà di aree destinate ad edilizia residenziale (legge 22 ottobre 1971

n. 865).

In conseguenza della presente modificazione la parte cessionaria, già titolare della proprietà del fabbricato con relativa area di pertinenza descritto in premessa, ed in esso delle singole porzioni quali meglio indicate in premessa ed infra ancora descritte ne diviene piena ed esclusiva proprietaria senza alcun vincolo.

In conseguenza della presente cessione le porzioni a parte del fabbricato sopra descritto e insistente sull'area pro quota ceduta potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione a chiunque, non ricorrendo l'esigenza di alcun requisito soggettivo di idoneità per acquirente e conduttore.

Decadono inoltre i limiti di negoziabilità, incluse le eventuali prelazioni, di cui agli atti in data meglio citati in premessa.

Art. 2) La modificazione di cui al precedente art. 1 si intende fatta ed accettata al corrispettivo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata stabilito in complessivi Euro , somma che il COMUNE DI Lainate, come sopra rappresentato, dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente e, pertanto, ne rilascia ampia e finale quietanza, non avendo null'altro a chiedere e a pretendere per detto titolo, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (a sensi degli artt. 46 e segg. T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): le parti conscie delle sanzioni penali previste dall'art. 76 citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 dichiarano quanto segue:

a) che il corrispettivo, quali sopra riportato, è stato pagato presso al Tesoreria del Comune di Lainate come segue:

b) che per la stipulazione del presente contratto essi dichiaranti non si sono avvalsi di un mediatore.

Art. 3) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi e ciò per tutti i conseguenti effetti utili ed onerosi.

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso l'Agenzia del Territorio con esonero del Dirigente da ogni responsabilità.

Art. 4) Agli effetti tributari si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 comma 81 della Legge n. 549/1995, integrato dall'art. 3 comma 60 della Legge n. 662/1996, il presente atto comporta registrazione a tassa fissa, non costituisce per il

